

Pubblicato il 03/12/2024

N. 21755/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09463/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9463 del 2024, proposto da :

Pink Hill S.A.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista De Luca, Francesco
Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Auciello, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Città Metropolitana di Roma Capitale, Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, E-Distribuzione S.p.A., Terna S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituiti in giudizio;

Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

o per la dichiarazione di nullità, previa adozione di idonea misura cautelare,
- della delibera di Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 28 del 21 maggio 2024, pubblicata all'albo pretorio del Comune dal 5 giugno 2024 al 20 giugno 2024 e la cui adozione è stata comunicata alla ricorrente il 10 giugno 2024, con la nota prot. n. 63842, con la quale è stata approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia Montecelio in relazione all'“Intervento di promozione delle attività sportive attraverso la realizzazione di una pista ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di interventi di miglioramento della qualità del decoro urbano”, in relazione alla variazione di destinazione dei suoli della ricorrente più avanti indicati da destinazione agricola a “Viabilità” e al conseguente vincolo preordinato all'esproprio;

- della delibera di Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 50 del 3 agosto 2023, nella parte in cui ha adottato la medesima variante;

- della determina n. 43 del 26 giugno 2023, che ha approvato il progetto denominato “realizzazione di una pista ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di intervento di miglioramento della qualità del decoro urbano”, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,

divenuta efficace con la delibera di Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio n. 28 del 21 maggio 2024, come comunicato con la nota del 10 giugno 2024, prot. n. 63842;

- di tutti i pareri resi nel corso della conferenza di servizi conclusa con la determina n. 43 del 26 giugno 2023;

- della nota della Città Metropolitana di Roma Capitale del 23 aprile 2024, prot. n. 72101, con la quale è stato espresso parere favorevole ex art. 50 bis, co. 1, l.r. Lazio n. 38/1999 alla variante già citata;

- dell'attestazione, ancorché non conosciuta, di esclusione dalla procedura di VAS, inviata dal Comune di Guidonia Montecelio alla Regione Lazio, e allegata alla nota del Comune prot. n. 40016 del 10 aprile 2024, nota solo negli estremi, in quanto citata nella nota della Città Metropolitana di Roma Capitale del 23 aprile 2024, prot. n. 72101;

- della delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 5 aprile 2023, nella parte in cui ha individuato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale innanzi richiamata, al fine di dare mandato agli uffici comunali per l'indizione della conferenza di servizi ai fini della relativa approvazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, secondo l'art. 48 d.l. n. 77/2021;

nonché, per quanto possa occorrere,

- della nota del Comune di Guidonia Montecelio, Ufficio Espropri, dell'8 agosto 2024, prot. n. 88188.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città di Guidonia Montecelio, della Regione Lazio, del Ministero della Cultura, di Asl Roma 5, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in odine alla possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente, società agricola, è proprietaria di un terreno meglio descritto come in atti, ricadente in parte (per circa 140' ettari) nel Comune di Guidonia Montecelio che utilizza a fini aziendali a scopi produttivi agricoli (in corso di conversione per produzioni orticole).

Con gli atti impugnati mediante l'odierno ricorso, che assume di aver conosciuto solo all'esito della comunicazione del 10 giugno 2024 prot. 63842 (volta a trasmettere l'elenco dei beni da espropriare e relativa determinazione provvisoria ex art. 20 comma 1 del DPR 327/2001), il Comune disponeva l'espropriazione di una porzione di detto terreno, a fini di pubblica utilità, in quanto necessari alla realizzazione di una pista ciclopedonale (finanziata con fondi PNRR).

Il relativo progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) era stato approvato con determina nr. 43 del 26 giugno 2023, ex art. 48 comma 5 del DL 77/2021 ed art. 12 del DPR n. 327/2001; ratificato con delibera del Consiglio Comunale nr. 50 del 3 agosto 2023, che adottava a tali fini apposita variante urbanistica con modifica della destinazione a zona "E" originaria nella parte d'interesse; variante poi approvata con delibera del Consiglio Comunale nr. 28 del 21 maggio 2024.

Lamentando l'irragionevolezza della soluzione progettuale adottata, che attraversa il fondo in senso trasversale per tutta la sua estensione, creando rilevanti problemi di utilizzazione dello stesso, deduce a fondamento dell'azione le seguenti ragioni di diritto.

1) violazione dell'art. 6, co. 12, d.lgs. n. 152/2006 sotto plurimi profili; contraddittorietà manifesta. violazione dell'art. 6, co. 2, lett. a), e dell'art. 6, co. 6, lett. d), d.lgs. n. 152/2006; difetto assoluto di attribuzione o incompetenza. violazione dell'art. 6, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, sotto altro profilo, o dell'art. 6, co. 3 o 3 bis, d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006; difetto assoluto di attribuzione o incompetenza, sotto altro profilo.

Il progetto, nonostante riguardi un nuovo tracciato viario di 5 km è stato approvato senza alcuna valutazione ambientale (VAS o VIA) e senza alcuna verifica di assoggettabilità a quelle valutazioni, obbligatorie ex art. 6 d.lgs. n. 152/2006;

2) violazione dell'art. 48 d.l. n. 77/2021 e dell'art. 12 dpr n. 327/2001.

In base all'art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021, solo se il PFTE è redatto conformemente alle Linee Guida CNLP, l'approvazione del PFTE può avere l'efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e, nello specifico, tali condizioni non sussisterebbero in quanto nel PFTE approvato con determina dirigenziale n. 43 del 26 giugno 2023: (a) manca il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (come emerge dall'elenco degli elaborati del PFTE) e, comunque, non è in alcun modo espressa la motivazione della scelta di quella alternativa progettuale fra le tante possibili; inoltre, manca la verifica preventiva di primo livello del PFTE; ne deriverebbe che la determina dirigenziale n. 43 del 26 giugno 2023 non potrebbe produrre gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, come invece dichiarato sia nella stessa determina, che nella delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 3 agosto 2023, come anche nella delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21 maggio 2024.

3. Violazione dell'art. 23, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, manifesta irragionevolezza e sproporzione e difetto di motivazione. difetto di motivazione, contraddittorietà con precedenti atti, violazione dell'art. 3, co. 3, lett. b), dpcm 21 gennaio 2021, violazione dell'art. 6 dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento di cui al dm interno 30 dicembre 2021.

Secondo parte ricorrente, anche a voler ritenere che l'omessa valutazione delle

alternative progettuali non rilevi ai fini della violazione dell'art. 48, co. 5, d.l. n. 77/2021 e dell'art. 12 D.P.R. n. 327/2001, comunque tale omissione costituirebbe un gravissimo vizio dell'approvazione del progetto.

Infatti, con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 4 giugno 2021, il Comune aveva già approvato il progetto della pista ciclopedonale da candidare all'avviso di cui al DPCM del 21 gennaio 2021, per la concessione di finanziamenti a valere sul PNRR; il relativo tracciato, che costeggiava il fondo della ricorrente invece che attraversarlo, non sarebbe stato lesivo per la proprietà. La modifica del progetto approvato con gli atti impugnati, rispetto alla precedente soluzione non lesiva, non emergerebbe da nessuna decisione comunale, con la conseguenza che il tracciato sottoposto al Consiglio Comunale per disporre l'indizione della conferenza di servizi sul PFTE è diverso da quello già approvato dalla Giunta Comunale a conferma che il Comune non avrebbe in alcun modo condotto la valutazione delle alternative progettuali, né avrebbe motivato in relazione alla scelta del tracciato della pista ciclopedonale di cui al PFTE, in patente violazione dell'art. 23, co. 5, d.lgs. n. 50/2016, delle Linee Guida CNLP sulla redazione del PFTE e dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità e che ha omesso ogni motivazione sul punto. Sotto altri profili, poichè il tracciato della pista ciclopedonale è cambiato, rispetto a quello originariamente approvato dalla Giunta Comunale nel 2021 e candidato a percepire i fondi PNRR, questa modifica risulterebbe: (a) del tutto immotivata; (b) contraria ai criteri di selezione dei progetti di cui al DPCM 21 gennaio 2021. Infatti, in base all'art. 3, co. 3, lett. b), del DPCM 21 gennaio 2021, ai fini dell'ammissibilità al contributo ("le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune"); nello specifico, il tracciato della pista ciclopedonale risultante dal PFTE non rientra nel PRG di Guidonia, tanto che si è resa necessaria una variante al PRG approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 21 maggio 2024); (c) a

quanto risulta, adottata in palese violazione dell'art. 6 dell'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento" che il Comune ha sottoscritto per l'accettazione del contributo PNRR, dopo esserne risultato assegnatario con DM Interno del 30 dicembre 2021 (le amministrazioni assegnatarie dei contributi hanno sottoscritto l'atto d'obbligo citato, il cui testo è all'Allegato n. 4 del DM Interno del 30 dicembre 2021, in base al cui articolo 6 le variazioni al progetto "dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Ministero dell'Interno", che non risulterebbe essere intervenuta).

4. difetto di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sotto plurimi profili. violazione dell'art. 3, n. 39, dell'art. 157, co. 3, dell'art. 158, co. 1, lett. g), e dell'art. 182, co. 9, d.lgs. n. 285/1992, nonché dell'art. 140, co. 7, del dpr n. 495/1992. irragionevolezza e sproporzione manifeste. L'assenza di motivazione sulla modifica del tracciato e sulla comparazione delle alternative progettuali sarebbe sintomo di una scelta intrinsecamente irragionevole perchè, essendo i terreni impiegati ad uso agricolo professionale, il tracciato della pista ciclabile in questione e la relativa variante al PRG implicherebbero che (almeno per il tratto che interessa Pink Hill), la pista ciclopedonale debba coesistere con la conduzione dell'azienda agricola, con una serie di conseguenze pregiudizievoli sia per la circolazione dei veicoli agricoli, che per le lavorazioni agricole e per la sicurezza stessa dei fruitori della pista ciclopedonale; profili questi tutti non considerati nella valutazione del progetto.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento degli atti impugnati.

Si sono costituite le Amministrazioni intimite (ASLRoma 5, Città Metropolitana di Roma Capitale, Regione Lazio, Città di Guidonia Montecelio, Ministero dell'Interno, Ministero della Cultura) che resistono al ricorso, in particolare chiedendo l'estromissione dal giudizio il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Cultura.

Oppone il Comune che il ricorso sarebbe inammissibile ed infondato in quanto:

- a) la ricorrente diveniva proprietaria dei terreni soltanto il 27.2.2024, avendoli acquistati dalla procedura competitiva nel concordato preventivo nr. 62/2020 di Agricola Lieta Spa, negli atti del quale (avviso di vendita) erano chiaramente indicati lo “stato di occupazione e altre informazioni rilevanti” con la precisazione che la Agricola Lietra aveva a suo tempo ricevuto dal Comune precedente l’avvio del procedimento ex art.11 del DPR 327/2001 in data 09.06.2023;
- b) tutte le notifiche dovute ex lege artt. 15 del DPR 327/2001 e 23 del Dlgs 50/2016 sono state effettuate nei confronti della dante causa della ricorrente;
- c) all’atto della notifica, tutti i terreni risultavano incolti ed in stato di semi-abbandono;
- d) considerato che l’Ente aveva proceduto a tutte le notifiche di legge ai proprietari effettivi dei terreni di causa e che, comunque, a coloro che risultavano tali catastalmente, risulterebbe, in ogni caso, irricevibile e, comunque, inammissibile, il ricorso, laddove sono stati impugnati la deliberazione del C.C., n. 50/23, la determinazione dirigenziale, n. 43/23, tutti i pareri resi nell’ambito della conferenza dei servizi, la deliberazione del C.C., n.15/23 e, comunque, tutti gli atti impugnati con il ricorso;
- e) risulterebbe irricevibile o inammissibile anche l’impugnativa della deliberazione, n. 28/24, con cui è stata approvata la citata variante, per omessa impugnazione della deliberazione di C.C., n. 50 del 3.8.23, con la quale veniva adottata tale variante ex art. 19 DPR 327/2001, avendo parte ricorrente abbia gravato unicamente la deliberazione di attribuzione dell’efficacia e quella di adozione, e non anche l’approvazione;
- f) in ragione dell’avviso di vendita e del suo contenuto, sin dalla data del 21.11.23 – data in cui si è svolta la vendita senza incanto dei beni in esame – era a conoscenza che essi erano stati oggetto di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 e dell’art. 16 D.P.R. 327/01, derivandone la

non corrispondenza al vero delle asserzioni della società ricorrente, laddove pretende di sostenere di essere venuta a conoscenza di tale procedura soltanto a seguito della comunicazione del 10.6.24;

g) il ricorso risulterebbe irricevibile o inammissibile per mancata impugnazione dell'atto di dichiarazione di pubblica utilità (di cui alla determinazione dirigenziale n. 43 del 26.6.23 e successive delibere, rispettivamente, di adozione ed approvazione della relativa variante);

h) la prima censura (mancata sottoposizione del progetto a VAS o VIA) sarebbe da respingersi, avendo l'Ente attestato espressamente la non ricorrenza delle relative condizioni e non avendo rilevato nulla in contrario gli Enti e le Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi;

i) quanto alla seconda e terza censura, lo stato incolto dei terreni che era stato accertato (la ricorrente non può avere iniziato a coltivarli prima di averne conseguito la disponibilità e quindi dopo la redazione del progetto) è oggetto di una approfondita relazione (meglio illustrata come in atti), valutata in conferenza dei servizi; conformemente al punto 19 delle Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le alternative progettuali erano state valutate sia in sede di redazione del PFTE corredato dalle varie indagini eseguite, sia in sede di redazione di DIP redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoposte al Ministero dell'Interno ai fini della conferma del finanziamento con fondi PNRR (con esito favorevole).

l) a seguito dell'avvenuto accertamento del mutamento di proprietà dei terreni sulla base degli aggiornamenti catastali, alla ricorrente veniva inviata la nota del 10 . 06. 2024, oggetto di gravame, all'esito della quale la ricorrente presentava osservazioni - contestando tardivamente il tracciato del piano - e contestando anche la indennità offerta; quest'ultima calcolata in ragione di euro 3,60 euro/mq; la ricorrente chiedeva un prezzo di euro 1.095.000,00 quando per l'acquisto dell'intero lotto aveva corrisposto un prezzo di euro 1.233.000,00 per mq 1.398,411 comprensivi di mq 2.610 di depositi;

m) quanto alle interferenze tra l'utilizzo della pista pedonale e ciclabile e le coltivazioni, si tratterebbe di problematiche risolvibili con l'utilizzo delle precauzioni previsti nel piano di azione nazionale per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari di cui meglio in atti.

m) quanto ai profili di cui al terzo motivo di ricorso inerente la variazione del progetto rispetto al tracciato precedentemente approvato, riferisce il Comune di aver sottoposto queste ultime in via istruttoria al Ministero dell'Interno, ai fini della loro valutazione, che si concludeva in senso favorevole avendo l'Autorità ritenuto irrilevante - ai fini del finanziamento - la modifica del tracciato (mail del "22.10.2024" rectius 2023).

La ricorrente con propria memoria replica che in capo alla precedente proprietaria sarebbero state effettuate solo notifiche di atti endo-procedimentali; che nessuna inammissibilità potrebbe comunque riscontrarsi nell'azione in quanto la determina dirigenziale n. 43 del 26 giugno 2023 ha approvato il PFTE e dichiarato la pubblica utilità dell'opera relativa alla pista ciclopedonale, subordinandone espressamente l'efficacia all'approvazione della variante al PRG: nella determina n. 43/2023 (si "d[à] atto che la stessa diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica, ai sensi degli articoli 9,10 e 19 del D.P.R. citato, con apposita delibera di Consiglio Comunale" - doc. 4, depositato con il ricorso). La dichiarazione di pubblica utilità è stata dunque priva di qualsivoglia effetto fino alla delibera di Consiglio Comunale n. 28/2024 (comunicata il 10 giugno 2024, con la nota comunale di cui in epigrafe). Ancora, rileva che la sola adozione della variante urbanistica, poi, come pure riconosce il Comune, produce solo le c.d. misure di salvaguardia, ossia impedisce l'approvazione di titoli edilizi contrastanti con la nuova disciplina dell'area, ex art. 12, co. 3, DPR n. 380/2001; la mera adozione della nuova disciplina urbanistica non permette la trasformazione del suolo prevista dalla nuova disciplina. Proprio per questa ragione, l'impugnazione della delibera di adozione del PRG o di una sua variante è una mera facoltà e non un onere, dunque il termine per impugnare

la modifica del PRG decorre dall'approvazione della variante, non dalla sua adozione (cfr., ex plurimis, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 aprile 2018 n.650; ma ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2012 n.4828).

Il Comune in replica insiste nell'eccezione di inammissibilità del gravame quanto alle censure inerenti gli atti di approvazione del progetto ed adozione della variante, che deriverebbe dalla "conoscibilità" degli atti in capo all'odierna ricorrente conseguente alle chiare indicazioni contenute nell'avviso di vendita del lotto immobiliare acquistato; sulla conseguente inammissibilità del gravame in ordine all'impugnazione della delibera di approvazione che non sarebbe altro che confermativa dei vincoli espropriativi già definitivamente imposti con gli atti (ormai) inoppugnabili.

Nella camera di consiglio dell'11 novembre 2024, sentiti sul punto i procuratori delle parti, la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta per essere risolta nel merito, con sentenza in forma semplificata.

Nonostante l'evidente sforzo argomentativo nel quale si è profusa la difesa di parte ricorrente, il ricorso è parte inammissibile e parte infondato, secondo quanto segue.

La difesa della Città di Guidonia Montecelio è corretta nel sottolineare che nell'avviso di vendita della "PROCEDURA COMPETITIVA NEL CONCORDATO PREVENTIVO n. 62/2020, AGRICOLA LIETA S.p.A.2, (doc. n.18 del Comune) da parte del liquidatore giudiziale, era riportato che "in data 09.06.2023 la Società ha ricevuto dal Comune di Guidonia Montecelio una Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 e dell'art. 16 D.P.R. 327/01 con la quale la Società è stata informata dell'avvio di un procedimento che potrebbe concludersi con l'esproprio di una limitata porzione dell'area finalizzata alla realizzazione di una pista ciclabile nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana denominato "Le Piazze di Guidonia, i luoghi degli sguardi". Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione a disposizione della procedura".

Da ciò deriva che, divenendo proprietaria degli immobili la ricorrente in data 27.2.24, in quel momento essa era nelle piene condizioni di avere contezza di tutti gli atti precedenti ed istruttori alla deliberazione consiliare di approvazione della variante nr.28/24; anzi, non solo tale condizione implica una situazione di “conoscibilità”, ma anche l’esigibilità, secondo diligenza, della effettiva conoscenza che la proprietaria avrebbe dovuto curare della progressione dell’annunciata procedura espropriativa.

Vero è che la delibera di approvazione della variante costituisce l’avveramento della condizione sospensiva che era apposta all’approvazione del progetto e dunque la relativa efficacia decorre da quest’ultimo atto; ma è altrettanto vero che tale condizione è limitata agli effetti urbanistici del piano, non alla sua approvazione in quanto tale, così che non potrebbe ritenersi comunque tempestiva la proposizione delle censure di cui al primo motivo.

Ad ogni modo, può prescindersi dai rilievi di rito perchè le censure sono comunque da respingersi.

Sotto il profilo della asserita mancanza di motivazione (in ordine alla comparazione tra più scelte possibili ed, in particolare, rispetto alla diversa soluzione progettuale in un primo tempo accolta dall’Ente con la delibera di GM nr. n. 55 del 4 giugno 2021) osserva il Collegio che il Comune resistente ha ampiamente documentato il procedimento che ha condotto alla modifica dell’originario tracciato, avendo peraltro anche dimostrato che tale ultima modifica è stata preceduta da istruttoria presso il Ministero finanziante (che si è pronunciato sulla irrilevanza del tracciato ai fini del mantenimento del finanziamento e dei connessi scopi inseriti nell’ambito del PNRR); analogamente, non v’è difetto di motivazione circa l’asserita omessa considerazione delle culture cui la ricorrente avrebbe adibito il terreno divenuto nel frattempo di sua proprietà, essendo la fase di progettazione, di approvazione della progettazione e di adozione della variante di gran lunga anteriori all’acquisto della ricorrente e non avendo quest’ultima comprovato una cultura già in atto in precedenza; ed avendo riguardo, per il segmento di

procedimento intervenuto tra l'adozione e l'approvazione della variante, alla mancanza (imputabile a negligenza della ricorrente) di ogni osservazione al riguardo.

Esclusa ogni fondatezza delle censure di ordine procedimentale e di partecipazione al procedimento da parte della odierna ricorrente già semplicemente in base a quanto sin qui esposto, rimane da esaminare solo il primo profilo dedotto, ossia la censura inerente l'asseritamente illegittima omissione di sottoposizione del progetto alla VIA o VAS da parte dell'Ufficio procedente.

A tal proposito, condividendo ancora una volta le tesi difensive dell'Ente, si rileva quanto segue.

Parte ricorrente fonda la propria doglianza sul presupposto che rientrano tra i progetti di cui dell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 anche le "strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato III" – n. 7, lett. h), dell'Allegato IV cit.; e che, per quanto riservata a biciclette e pedoni, la pista ciclabile è (almeno sul piano urbanistico ed ambientale) una strada urbana – cioè di competenza comunale; in base all'art. 3, n. 39, del d.lgs. n. 285/1992, la pista ciclabile è una parte della strada, sebbene riservata ai velocipedi; la pista ciclabile di cui si discute è lunga complessivamente circa 5.000 metri (di cui circa 1.800 m solo all'interno della proprietà di Pink Hill), dunque largamente superiore alla soglia di rilevanza a fini ambientali di 1.500 m di cui all'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Ne discenderebbe che la pista ciclopeditonale di cui si discute ricade tra i progetti inclusi nell'Allegato IV alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Tale affermazione non incontra la condivisione del Collegio per due ordini di ragioni.

Il primo, funzionale, è che non ogni pista ciclabile o pedonale di competenza del Comune è automaticamente strada urbana, dovendosi escludere tale condizione quando non attraversa il centro abitato, come nel caso di specie,

laddove il transito avviene in aperta campagna, zona agricola (da quanto risulta agli atti del giudizio, l'opera in esame va ricondotta alla nozione di cui alla lett. F-bis dell'art. 2 del codice della strada ,a mente del quale “F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada”).

Il secondo, di ordine logico, è che l'art. 6, comma 12 del d.lgs. 152/2006 esclude dalla sottoposizione a VAS i progetti la cui approvazione implichi variante urbanistica; vero è che, nel caso di specie, il Comune ha poi assoggettato il progetto approvato all'ordinaria procedura di variante del PRG, ma ciò non esclude che, di per sè, l'approvazione del progetto in Consiglio Comunale (che è stata disposta dalla DCC n. 50 03.08.2023, la quale ha ratificato espressamente le progettazioni meglio ivi elencate, tra le quali quelle di interesse) rientrasse nel novero delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 (e dunque avesse di per sè l'efficacia di variante al PRG).

Ne deriva la conferma di quanto attestato dal RUP in sede di convocazione della conferenza dei servizi circa la non assoggettabilità dell'opera a VAS.

Quanto alla necessità o meno della VIA, non è provato che l'approvazione del progetto possa “avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c)” del d.lgs. 152/2006; non è provato che il progetto rientri tra alcuna delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 12 dgl d.lgs. 152/2006; da ultimo, va respinta l'ipotesi che l'approvazione di un progetto di pista ciclabile in zona agricola di limitate dimensioni quale quello di cui si discute possa ricondursi alle opere di cui all'allegato II (che include opere ed infrastrutture produttive e, quanto alle vie di comunicazione, contempla 10) “Opere relative a - a- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; autostrade e strade extraurbane principali; - strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km)) o

all'allegato III (che elenca Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che includono le opere relative alle strade urbane di scorrimento). con conseguente conferma - nei limiti delle censure di cui al presente giudizio - dell'attestazione del Comune, contenuta agli atti, che esclude l'opera di cui si discute dalle procedure di VAS o di VIA. Conclusivamente, il ricorso va respinto seppure con giuste ragioni per disporre la piena ed integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Vincenza Caldarola, Referendario

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO